



REGIONE MARCHE

Misura promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

Obiettivi

La misura promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei Paesi terzi (Promozione) al fine migliorare la competitività del settore, favorendo la penetrazione dei prodotti vitivinicoli nazionali, sia nei Paesi terzi tradizionali acquirenti, sia all'interno di nuovi mercati

Destinatari del bando

Soggetti indicati dall'art.3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017

Annualità

campagna vitivinicola 2017/2018

Dotazione finanziaria assegnata

€ 2.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

15 novembre 2017, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Francesco Pettinari

Telefono 071-8063686. – **Indirizzo mail:** francesco.pettinari@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	4
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria	5
5. Descrizione del tipo di intervento	5
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.1. <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	5
5.1.2. <i>Requisiti del progetto</i>	6
5.2. Tipologia dell'intervento	7
5.2.1. <i>Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione</i>	7
5.3. Spese ammissibili e non ammissibili	8
5.3.1. <i>Spese ammissibili per la misura</i>	8
5.3.2. <i>Spese non ammissibili per la misura</i>	8
5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto	8
5.4.1. <i>Entità dell'aiuto</i>	8
5.5. Selezione delle domande di aiuto	9
5.5.1. <i>Criteri di priorità per la selezione dei progetti</i>	9
5.5.2. <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	12
6. Fase di ammissibilità	13
6.1. Presentazione della domanda di aiuto	13
6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	13
6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	13
6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i>	14
6.1.4. <i>Documentazione integrativa</i>	14
6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto	14
6.2.1. <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	14
6.2.2. <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	15
6.2.3. <i>Pubblicazione della graduatoria</i>	15
6.3. Variazioni progettuali	15
6.3.1. <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	17
6.3.2. <i>Istruttoria delle domande</i>	17
6.4. Impegni dei beneficiari	17
6.5. Erogazione del finanziamento	18
6.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	18

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore.

Beneficiario: soggetto la cui domanda risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria.

Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.

Fondi quota nazionale: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione.

Fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, ripartita fra le regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione politiche agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale dotazione è gestita direttamente dalle regioni.

Impresa in difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:¹

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate²;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate³;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

¹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

² Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

³ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

Mandatario selezionato: il soggetto di cui all'allegato I al decreto Decreto del Direttore Generale Mipaf 70468/2017 a cui il beneficiario può dare mandato [...] per l'espletamento di una o più attività relative al progetto. Il mandatario selezionato pur non partecipando finanziariamente al progetto, può assumere un ruolo rilevante nella valutazione della ammissibilità dello stesso, in quanto garantisce, se necessario, il requisito della capacità tecnica .

Mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell'avviso predisposto dal Ministero (allegato M), sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea.

Mercato emergente: Paese terzo, definito nell'avviso predisposto dal Ministero (allegato M), sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione.

Nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo: paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario

Paesi terzi: paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'allegato M del Decreto del Direttore Generale Mipaf 70468/2017, siti al di fuori dell'Unione europea.

Pmi: è da considerarsi "**media**" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. E' definita invece "**piccola**" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "**micro impresa**" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

Produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate.

Programma nazionale di sostegno - PNS: Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art. 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti.

Soggetto proponente: soggetto che presenta la domanda

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

2. Obiettivi e finalità

La misura promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei Paesi terzi (Promozione) al fine migliorare la competitività del settore, favorendo la penetrazione dei prodotti vitivinicoli nazionali, sia nei Paesi terzi tradizionali acquirenti, sia all'interno di nuovi mercati

3. Ambito territoriale

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato esterno all'Unione Europea ad eccezione delle azioni di incoming che debbono essere effettuate sul territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a € 2.000.000,00.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

Il mancato rispetto di uno dei seguenti requisiti (soggetto proponente, progetto) determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

L'aiuto di cui al presente bando può essere concesso ai seguenti soggetti:

- a) organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b) organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- c) associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- f) produttori di vino, cioè imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g) soggetti pubblici, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
- i) consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni temporanee di impresa e di scopo di cui alle lettere h) e dei consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative di cui alla lettera i), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

I consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative (di cui alla lettera i) devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

I soggetti sopra indicati - alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) - ad eccezione dei consorzi di tutela (lett. e), dei produttori di vino (lett.f) e dei soggetti pubblici (lett. g) NON debbono avere all'interno della loro compagine anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) che presentino, in forma singola o associata richieste di contributo per un importo complessivo superiore ad Euro 1.500.000,00;
- b) che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2017/2018, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo (cfr *definizioni*). Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali nazionali in corso;

Il soggetto proponente deve inoltre:

1. avere sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Marche.
2. avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine, in base a parametri e valori di produzione declinati secondo classi di ammissibilità specificate nel decreto direttoriale nel paragrafo 4 dell'allegato B e B-bis.
3. avere presentato, nel caso di produttori di vino (lettera f) se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, nelle ultime tre campagne vitivinicole (**2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017**),
4. aver realizzato (lui o il mandatario selezionato - cfr *definizioni*), nel triennio precedente alla presentazione della domanda, almeno una delle azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi previste al successivo paragrafo 5.2.1. in uno dei Paesi terzi di cui all'allegato M del Decreto del Direttore Generale Mipaf 70468/2017;
5. avere, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari all'importo del contributo richiesto;
6. non aver presentato o partecipato a più di un progetto di Promozione rivolto allo stesso Paese o allo stesso mercato del Paese terzo per la annualità in corso (cfr Allegato E- E bis – E ter). Tale condizione deve essere posseduta da tutti gli aderenti al soggetto proponente costituito in forma associata; fanno eccezione i consorzi di tutela (lett. e) ed i produttori di vino (lett. f);
7. non essere un'impresa in difficoltà (cfr *definizioni*).

5.1.2. Requisiti del progetto

Il progetto deve avere ad oggetto la promozione delle produzioni della Regione Marche.

Deve essere coerente con le azioni prescelte (cfr 5.2), con i prodotti oggetto di promozione, con i Paesi terzi e i mercati dei Paesi terzi in cui le azioni sono svolte, con gli obiettivi individuati sulla base di adeguate analisi di mercato.

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o nei mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.

Gli obiettivi individuati e l'impatto previsto, debbono essere definiti in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione e di incremento delle vendite nei mercati target.

Il progetto in particolare deve:

- prevedere la promozione delle seguenti categorie di vini confezionati⁴:

⁴ di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013

- a. vini a denominazione di origine protetta;
- b. vini ad indicazione geografica protetta;
- c. vini spumanti di qualità;
- d. vini spumanti di qualità aromatici;
- e. vini con l'indicazione della varietà.

- avere una durata massima di 12 mesi.

Le caratteristiche dei vini elencati sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione del decreto Decreto del Direttore Generale Mipaf 70468/2017.

I progetti **non** possono riguardare esclusivamente i vini con l'indicazione della varietà (lett. e).

Non sono ammissibili i progetti multiregionali di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, come indicato dalla DGR 1253/2017.

I progetti **non** possono contenere unicamente le azioni di cui alla lettera d) del paragrafo 5.1.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione

Il contributo è concesso per le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione; le sole attività di *incoming* debbono svolgersi nel territorio regionale;
- d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

Nell'Allegato I sono riportate le sub-azioni ammissibili con le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse (cfr. paragr.5.3)

Le attività sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, successivo al giorno di stipula del contratto con AGEA di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017. Il termine ultimo entro il quale AGEA è tenuta a stipulare i contratti con i beneficiari è fissato al 20 febbraio 2018⁵

Le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto (**30 agosto 2018**), qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato o lo chiedano in forma parziale, pari al 30% del contributo.

Le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del primo esercizio finanziario comunitario successivo a quello di pertinenza del contratto (**31 dicembre 2018**), qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato pari all'80% del contributo, subordinato alla costituzione di apposita cauzione.

La violazione di tali condizioni è disciplinata nel contratto-tipo predisposto da AGEA

⁵ in attuazione dell'articolo 8 comma 1 lettera c) del Decreto del Direttore Generale Mipaf 70468/2017, per la campagna 2017/2018.

5.3. Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1. Spese ammissibili per la misura

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, successivo al giorno di stipula del contratto con AGEA

Le spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'allegato I del Decreto del Direttore Generale Mipaf 70468/2017. Le spese per gli studi finalizzati a valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione (lett. d paragr. 5.2) non possono superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

Non sono ammissibili le spese per azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione (cfr. allegato D)

Non sono riconosciuti costi in misura superiori a quelli riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all'allegato I del decreto Decreto del Direttore Generale Mipaf 70468/2017;

5.3.2. Spese non ammissibili per la misura

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo tranne nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo massimo richiedibile per ciascuna domanda non può superare Euro 1.500.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

L'entità del contributo richiesta deve tenere conto della classe di ammissibilità in cui ricadono il soggetto proponente e i singoli partecipanti, nonché della loro capacità finanziaria (come da Allegato B o B bis paragrafo 4).

5.4.1. Entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 50% delle spese ammesse e sostenute, la residua percentuale è a carico del soggetto beneficiario

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici

Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile, per ciascuna domanda, non può essere inferiore:

- ad € 100.000,00, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo,
- ad € 50.000,00 per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi.

5.5. Selezione delle domande di aiuto

5.5.1. Criteri di priorità per la selezione dei progetti

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità.

I punteggi attribuiti alla lettera a) **Il soggetto proponente è nuovo beneficiario** e alla lettera f) **Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo** NON sono fra loro cumulabili:

a) Il soggetto proponente è nuovo beneficiario

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 5.1.1. che non ha beneficiato del contributo per la Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018.

Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 5.1.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti da tutti gli aderenti al soggetto proponente costituito in forma associata.

Tipologia	Punti
Nuovo beneficiario	15
Altri	0

b) Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 30% dell'importo totale del progetto	15
Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 25% dell'importo totale del progetto e meno del 30%	11
Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 20% dell'importo totale del progetto e meno del 25%	7
Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 15% dell'importo totale del progetto e meno del 20%	3
Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 10% dell'importo totale del progetto e meno del 15%	1

Per cofinanziamento si intende la spesa a carico delle piccole e/o microimprese partecipanti al progetto rispetto al costo complessivo dello stesso.

c) Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%.

Tipologia	Punti
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o pari al 40%	5

Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 40% e inferiore o pari al 41%	4,8
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 41% e inferiore o pari al 42%	4,5
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 42% e inferiore o pari al 43%	4
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 43% e inferiore o pari al 44%	3,5
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 44% e inferiore o pari al 45%	3
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 45% e inferiore o pari al 46%	2,5
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 46% e inferiore o pari al 47%	2
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 47% e inferiore o pari al 48%	1,5
Soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 48% e inferiore o pari al 49%	1

d) Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione

Nel caso di soggetto proponente di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j) del precedente paragrafo 5.1.1 la percentuale di riferimento è la media dei valori del rapporto tra produzione e commercializzazione di ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto.

Tipologia	Punti
Percentuale pari o superiore al 90,1%	5
Percentuale compresa tra il 75,1% ed il 90%	3
Percentuale compresa tra il 61% ed il 75%	1

I dati devono essere relativi all'anno solare 2016 e fare riferimento alla dichiarazione di vendemmia e di produzione, per determinare il quantitativo di vino prodotto, e al registro IVA, per il quantitativo di vino commercializzato. I valori devono essere espressi in ettolitri di vino.

e) Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

Tipologia	Punti
Soggetto proponente Consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	15
Altri	0

f) Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo

Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo confronta *definizioni*

Nel caso di soggetti proponenti di cui al paragrafo 5.1.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti gli aderenti al soggetto proponente costituito in forma associata.

Tipologia	Punti
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	15
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 90% e inferiore al 100%	12
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% e pari o inferiore a 90%	7
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% e pari o inferiore al 70%	3
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% e pari o inferiore al 50%	1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi.

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, nel periodo di programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all'Allegato I del decreto direttoriale.

g) Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta

Tipologia	Punti
Progetto riguarda esclusivamente vini a DOP e/o ad IGP	5
Altri	0

h) Progetto che riguarda uno o più dei seguenti vini DOP e/o IGP prodotti nella Regione Marche

Tipologia	Punti
Progetto riguarda uno o più dei seguenti vini DOP e/o IGP prodotti nella Regione Marche: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG, Cònero DOCG, Offida DOCG, Verdicchio di Matelica Riserva DOCG, Vernaccia di Serrapetrona DOCG, Bianchello del Metauro DOC, Colli	

Maceratesi DOC, Colli Pesaresi DOC, Esino DOC, Falerio DOC, Pergola DOC, I Terreni di Sanseverino DOC, Lacrima di Morro D'Alba o Lacrima di Morro DOC, Rosso Cònero DOC, Rosso Piceno o Piceno DOC, San Ginesio DOC, Serrapetrona DOC, Terre di Offida DOC, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, Verdicchio di Matelica DOC, Marche IGT	15
Altro	0

i) Il progetto è rivolto ad un mercato emergente tra quelli indicati nell'allegato M (colonna D)

Tipologia	Punti
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	5
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 90% e inferiore al 100%	4
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 70% e pari o inferiore a 90%	3
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 50% e inferiore o pari al 70%	2
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30% e inferiore o pari al 50%	1

j) Il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari

Sono **azioni di diretto contatto con i destinatari** (Allegato I):

- Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale (B1, B2, B4);
- Organizzazione di degustazioni promozionali, gala dinner, wine tasting (A2, C2),
- Promozioni presso punti vendita, GDO e HO.RE.CA. (C5);
- Incontri con operatori b2b e incoming (A4, C4);
- Pubbliche relazioni (A6, B5, C6).

Tipologia	Punti
Percentuale superiore all'80% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari	5
Percentuale superiore al 70% e inferiore o uguale all'80% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari	3
Percentuale superiore al 60% e inferiore o uguale al 70% del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari	2
Percentuale superiore al 50% e inferiore o uguale al 60 % del costo complessivo delle azioni del progetto rivolta ad azioni di diretto contatto con i destinatari	1

5.5.2. Modalità di formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j);
- si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma dei punteggi relativi a ciascun criterio.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando.

In caso di parità di punteggio si procederà secondo il seguente ordine di priorità:

1. soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui al paragrafo 5.5.1, lettere a) **Il soggetto proponente è nuovo beneficiario** ed f) **Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo;**
2. soggetto proponente che ha ottenuto il punteggio superiore per il criterio di priorità di cui al paragrafo 5.5.1 lettera e) **consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 238/2016,**
3. domanda con il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi dei criteri di priorità delle lettere b) **Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo** ed i) **Il progetto è rivolto ad un mercato emergente tra quelli indicati nell'allegato M (colonna D)** del precedente paragrafo 5.5.1.,
4. domanda a cui è stato riconosciuto, in ordine, un punteggio superiore per i seguenti criteri di priorità del paragrafo 5.5.1. lettere h) **Progetto che riguarda uno o più dei seguenti vini DOP e/o IGP prodotti nella Regione Marche** j) **Il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari**, g) **Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta**, c) **Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%** e d) **Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione.**

In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁶.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, indirizzata a **Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione - PF Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione**, dovrà essere **presentata su SIAR** tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda, può essere presentata a partire dal **giorno 31 ottobre 2017** e fino al giorno **15 novembre ore 13,00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

⁶ L. 241/90

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- ✓ le domande presentate oltre il termine;
- ✓ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

- le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di cui all'Allegato B o B bis
- la dichiarazione attestante che l'IVA rappresenta un costo puro (comma 8 art. 12 DM 60710/2017).

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Riepilogo del progetto (Allegato A)
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria (B e B bis)
3. Doc antimafia (allegato C)
4. Dichiarazione relativa alle azioni del progetto (cfr. allegato D)
5. Dichiarazione relativa al Paese/mercato Paese terzo (cfr. Allegato E – E bis – E ter)
6. Documentazione tecnica come da Allegato F;
7. Nel caso in cui intervenga un mandatario selezionato per l'espletamento di una o più attività relative al progetto, dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000, di aver realizzato nel triennio precedente alla presentazione della domanda, almeno una delle azioni previste alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5.2.1. da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.

6.1.4. Documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁶.

6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli sono svolti da un **Comitato di valutazione** dei progetti e istruttoria delle domande di contributo, nominato con successivo atto sulla base di quanto stabilito dalla DGR 1253/2017.

Il Comitato procede:

- alla verifica del possesso dei requisiti di cui ai paragr. 5.1.1. e 5.1.2.;
- alla verifica dell'ammissibilità delle azioni e dei costi, di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3
- all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al paragrafo 5.5.1.

Qualora il Comitato, nella sua valutazione, ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto viene escluso dal contributo.

Il Comitato effettua la valutazione dei costi delle azioni e sub-azioni indicati, avvalendosi del confronto con la tabella dei costi di riferimento contenuta nell'Allegato I.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.2.2. Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Comitato predispose la graduatoria delle domande ammissibili e per ciascuna, indica la spesa ammessa ed il relativo contributo ammissibile. Il Comitato predispose altresì l'elenco dei progetti non ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, la Posizione di funzione Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione notifica tramite posta elettronica certificata la sua posizione in graduatoria al soggetto interessato. Quest'ultimo ha facoltà, entro 3 (tre) giorni dalla notifica, di accettare o meno di realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, la Regione provvede allo scorrimento della graduatoria, dandone comunicazione al soggetto interessato tramite la Posizione di funzione Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente della Posizione di funzione Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione, responsabile del procedimento amministrativo di approvazione delle domande.

6.2.3. Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e sul sito ufficiale della Regione Marche all'indirizzo www.regione.marche.it.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Successivamente AGEA, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del dm 60710/2017 effettua le verifiche precontrattuali i cui esiti sono comunicati alla Regione Marche entro 60 giorni dalla trasmissione della graduatoria.

6.3. Variazioni progettuali

In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall'art. 14 del decreto ministeriale.

Nel corso del periodo di realizzazione del progetto, successivamente alla stipula del contratto, i beneficiari possono apportare variazioni al progetto:

- a. **pari o inferiori al 20%** degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni non

devono essere in quanto verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. **Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni;**

- b. **superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto.** Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, **massimo due** varianti superiori al 20% degli importi delle singole azioni.

Le variazioni non devono incrementare né ridurre, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e devono essere migliorative dell'efficacia del progetto approvato.

Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato del progetto sono a totale carico del beneficiario.

Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica di un Paese target o l'eliminazione di una delle azioni previste e che determinino l'inammissibilità della domanda.

Qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui al paragrafo 5.1.1, lettere h), i) e j)), non è ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari antecedentemente alla stipula del contratto tranne nei seguenti casi:

- a. fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto e dal decreto direttoriale. Qualora non ricorrano tali condizioni, AGEA recede dal contratto e si applicano le disposizioni previste all'articolo 16 del DM 60710/2017.

In particolare "non possono presentare progetti di Promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrono in una delle seguenti fattispecie:

- a. non sottoscrivono il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva⁷;
- b. abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui al paragrafo 1.1, lettere h), i) e j), salvo nei casi previsti dalla normativa vigente specificare⁸;
- c. presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto⁹.

Il mancato accesso al sostegno di cui sopra, non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri di essere diventato una azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente definizioni o dimostri che le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 2.7 sono dovute a cause di forza maggiore come definite dalla normativa europea in materia".

- b. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto e dal decreto direttoriale, è tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti ai fini della ammissibilità. Qualora non ricorrano tali condizioni, AGEA recede dal contratto e si applicano le disposizioni previste all'articolo 16 del DM 60710/2017 (vedi punto precedente);

⁷ A norma del comma 4 dell'art. 13 del DM 60710 del 10/08/2017 Agea entro il 30 novembre di ogni anno comunica alla Regione i nominativi dei beneficiari che non hanno sottoscritto i relativi contratti.

⁸ In questa comunicazione di Agea è tempestiva come indicato dal comma 5 dell'art. 13 del DM 60710/2017

⁹ Vedi nota precedente

c. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.

Qualora, nel corso del periodo di realizzazione del progetto, successivamente alla stipula del contratto, uno o più imprese si ritirino, nel caso dei progetti presentati dai soggetti proponenti di cui al paragrafo 5.1.1, lettere h), i) e j), e tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione del contratto purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente atto e dal decreto direttoriale. Nel caso in cui tali requisiti non vengano più soddisfatti o le defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al recupero dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate.

6.3.1. Presentazione delle domande di variazione progettuale

Per le variazioni **superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto**, il beneficiario presenta, alla Regione, l'istanza redatta conformemente all'Allegato L.

Le domande di variante indirizzate alla Posizione di funzione Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione debbono essere presentate tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Le richieste di variazione, opportunamente motivate, debbono essere presentate almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima della loro realizzazione.

Debbono inoltre essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio.

6.3.2. Istruttoria delle domande

L'istruttoria è svolta dal Comitato nell'arco temporale di **30 giorni**

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Il Dirigente della Posizione di funzione Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

Il provvedimento è comunicato a cura della funzione Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione al beneficiario, ad AGEA ed alla Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno.

6.4. Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a:

- ✓ destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione delle azioni e sub azioni proposte e con le modalità indicate nel progetto presentato;
- ✓ realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità delle misura e coerente con il progetto approvato;
- ✓ rendere noto alla Struttura competente ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;

Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, il soggetto proponente si impegna a contrassegnare tutti i materiali realizzati per ciascuna azione come disciplinato all'articolo 15 del DM 60710/2017 e all'articolo 13, comma 1 del decreto 70468/2017.

6.5. Erogazione del finanziamento

1. Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo, redatto e pubblicato da AGEA ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.
2. Il sostegno viene erogato da AGEA direttamente al singolo beneficiario secondo quanto stabilito all'articolo 16 del Decreto del Direttore Generale Mipaf 70468/2017, cui si rimanda.

6.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁰

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente Posizione di funzione Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

¹⁰ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali